

N. 1697-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1697

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni»

d'iniziativa dei senatori SALVATO, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ,
MANZI, MARINO e RUSSO SPENA

Comunicato alla Presidenza il 14 novembre 1996

Nuove disposizioni in materia di adozioni

INDICE

Disegno di legge:

Capo I – Disposizioni generali	<i>Pag.</i>	3
Capo II – Disposizioni penali	»	7
Capo III – Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori	»	8

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Dell'affidamento dei minori)

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Tale diritto non viene meno per le condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto per far fronte ai propri compiti».

Art. 2.

(Affidamento eterofamiliare)

«Art. 2. - *1.* L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità, deve essere affidato ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Nel caso in cui risulti l'assoluta impossibilità di un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico

o privato, da realizzarsi nella regione di residenza del minore stesso».

Art. 3.

(Affidamento parziale)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il servizio locale può autorizzare l'affidamento temporaneo e parziale del minore ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'affidamento familiare parziale è disposto secondo le norme contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Esso avviene con il consenso dei genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.

3. Esso consiste nel garantire al minore sostegno sia psicologico che materiale.

4. Gli affidatari stabiliscono un rapporto di complementarietà con i genitori, i quali conservano la potestà genitoriale, aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il bambino, il quale risiede presso la propria famiglia.

5. Coloro che intendono ottenere l'affidamento parziale, devono esserne autorizzati dai servizi locali competenti.

6. Nell'autorizzazione, il servizio locale stabilisce le modalità dell'affidamento parziale, che comporta la presenza attiva dell'affidatario nella vita del minore, anche con periodi di convivenza.

7. Gli organi locali competenti istituiscono corsi di preparazione a tale affidamento e verificano la proficuità, per il minore, del rapporto stabilito».

Art. 4.

(Requisiti degli adottanti)

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a:

a) coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni, tra i quali non sussista separazione legale o di fatto;

b) persone singole;
c) conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno due anni, secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottato. Tale limite non viene applicato se l'adottato è figlio del proprio coniuge ovvero se il minore ha un vincolo di parentela con altro minore adottando dai medesimi soggetti.

4. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito di ottenere più adozioni, anche con atti successivi».

Art. 5.

(Informazioni)

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli adottanti hanno il diritto di richiedere al tribunale, notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda»;

b) al quarto comma le parole «gli ascendenti degli adottanti ove esistano» sono soppresse.

Art. 6.

(Relazione)

1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - 1. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui all'articolo 22, entro il trentesimo giorno, dalla data di presentazione della domanda di adozione.

2. Scaduti i termini di cui all'articolo 22 senza che siano state compiute le indagini ivi previste e predisposta la relazione di cui al comma 4 del predetto articolo 22, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti, a cui sono deferiti i medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare la sua relazione entro e non oltre novanta giorni dalla sua nomina.

3. Le spese per l'attività del collegio dei periti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali».

Art. 7.

(Dichiarazione di adozione)

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sentiti i coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il singolo o la coppia adottante»;

b) al secondo comma, le parole: «da coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «dal singolo o dai coniugi adottanti»;

c) al terzo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti»;

d) al sesto comma, le parole: «ai coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o ai coniugi adottanti».

Art. 8.

(Effetti dell'adozione)

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «degli adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti».

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 9.

*(Affidamento di minore
a scopo di adozione)*

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

b) all'ultimo comma le parole: «fino ad un anno o con una multa fino a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni o con una multa fino a lire dieci milioni».

Art. 10.

(Illecito affidamento)

1. Al primo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 11.

(Rivelazione di dati anagrafici)

1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci milioni».

CAPO III.

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER L'AFFIDAMENTO
E L'ADOZIONE DEI MINORI

Art. 12.

1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

«Titolo VI-*bis*. - Del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.

Art. 82-*bis*. - 1. È istituito il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di seguito definito «Comitato».

2. Il Comitato è composto da tredici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di comprovata esperienza nell'ambito delle adozioni. Essi devono essere nominati rispettivamente nel seguente numero:

- a) due dal Ministero degli affari esteri;
- b) due dal Dipartimento per gli affari sociali - Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) due dal Ministero di grazia e giustizia e uno dal Ministero dell'interno;
- d) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente del Comitato viene indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri e resta in carica tre anni, come il Comitato stesso. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 82-*ter*. - 1. In ambito nazionale, il Comitato svolge i propri compiti, avvalendosi di un apposito Osservatorio nazionale sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori.

2. Tali compiti sono:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'adozione;

b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di affidamento e di adozione, in particolare in relazione ai problemi sorti, alle difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o affidatarie, agli interventi degli operatori pubblici e degli enti e organizzazioni private;

c) preparare la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle esperienze realizzate da strutture pubbliche o private;

d) promuovere la cooperazione fra le autorità competenti in materia di affidamento e di adozione e per la tutela dei bambini;

e) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul contenzioso in materia;

f) formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di governo e delle amministrazioni locali;

g) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi ed i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali;

h) sollecitare lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza post-adozione;

i) determinare i requisiti di formazione ed i profili professionali, degli operatori dei servizi sociali competenti, in materia di adozione;

l) assumere iniziative e formulare proposte per facilitare ed accelerare le procedure necessarie al conseguimento dell'affidamento o dell'adozione, nel pieno rispetto delle competenze degli enti preposti e nell'esclusivo interesse del minore;

m) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione.

Art. 82-*quater*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri detta le disposizioni relative al funzionamento del Comitato, con un proprio decreto. Tale decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato trasmette una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di adozione, al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 13.

(Difensore civico)

1. È istituito il difensore civico per l'adozione.

2. Al difensore civico possono rivolgersi tutte le persone che, essendo state a vario titolo interessate a pratiche per l'adozione, vogliono denunciare ritardi, irregolarità o frodi, da parte dei soggetti o degli organi preposti all'adozione.

3. Il difensore civico per l'adozione, svolti gli opportuni accertamenti, ove riconosca la fondatezza della segnalazione fattagli, ne informa, se del caso, le autorità competenti.

4. Il difensore civico è organo collegiale, composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

5. Essi eleggono nel proprio ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

6. I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'adozione, di riconosciuta sensibilità e competenza ovvero di pratica esperienza di volontariato.

7. Il difensore civico per l'adozione resta in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

